

UFFICIO RAGIONERIA

DECRETO N° 1 del 30.03.2016

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Visto il comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, il quale dispone che "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dall'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Rilevato che il comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, invita i Comuni ad avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle società entro il 31 dicembre 2016, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Richiamata la lett. e) del comma 2 dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale le competenze in merito a "e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"

Considerato che, sulla base del quadro normativo sopra richiamato, il piano di razionalizzazione che il Sindaco è tenuto a definire e ad approvare, ha carattere programmatico ed ha la finalità di



indicare le priorità di razionalizzazione che l'Amministrazione intende porre in essere nel corso del 2016 nei confronti delle società partecipate;

Precisato che ogni decisione che comporti l'attuazione di interventi inerenti il rapporto di partecipazione con le società di capitali, dovrà essere discussa ed approvata, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000, dal Consiglio Comunale;

Richiamato l'allegato Piano di razionalizzazione che si compone di una relazione tecnica e di un programma operativo delle misure di razionalizzazione delle società partecipate

DECRETA

- Di approvare l'allegato Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Portofino;
- Di invitare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicazione del piano di razionalizzazione, di comunicazione del piano alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché di invio del documento alle società partecipate dal Comune.

 Il Sindaco

(Dott. Giorgio D'Alia)

Comune di Portofino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica ed indirizzi operativi

Comune di Portofino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della l. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Portofino.

Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Portofino – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**

- Modalità di organizzazione
 - o Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000
- Applicazione normativa comunitaria
 - o Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011
- Conformità degli affidamenti
 - o c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012
 - o c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - o Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
 - o c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Poteri antitrust
 - o Art. 21bis della L. 287/1990

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
 - o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - o c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate**
 - Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
 - o c. 569 art. 1 L. 147/2013
 - Riflessi dei risultati delle partecipate
 - o c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
 - o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - Razionalizzazione delle partecipate
 - o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
 - o c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014
 - Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - o Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
 - o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013
 - Responsabilità patrimoniale
 - o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
 - o c.1 art. 2497 del Codice Civile
 - Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 735 art. 1 L. 296/2006
 - o art. 22 D. Lgs. 33/2013
 - o DM 25 gennaio 2015

- c. Vincoli all'operatività delle partecipate**
 - Organizzazione del personale
 - o Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
 - o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006
 - Applicazione Codice degli appalti
 - o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
 - Razionalizzazione costi di funzionamento
 - o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Amministratori delle partecipate
 - o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - o dPCM 26/06/2007
 - o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
 - o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - o D. Lgs. 39/2013 - *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - o dPR 251/2012 - *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
 - o art. 11 D. Lgs. 33/2013
 - o c. 39 art. 1 L. 190/2012
 - o c. 1 art. 29 L. 241/1990
 - o Piano Nazionale Anticorruzione – *Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale nell'apposita sezione di cui all'allegato A) “Albero della trasparenza”, dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ..."*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle

società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *“in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento.”* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l’ente è tenuto ad esprimere l’indirizzo di accorpare tali società in un’unica


realità partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- ***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."* Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c. 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Portofino – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Portofino



1.3.1 Portofino Servizi Turistici S.r.l.

La società è partecipata al 49% dal Comune di Portofino.

Attività caratteristica

L'oggetto sociale della Portofino Servizi Turistici S.r.l. C.F. e P.I. 01590600993, N° REA – C.C.I.A.A. 420862, è individuato nell'articolo 4 dello Statuto e prevede: "La società ha per oggetto la promozione del territorio e lo sviluppo del marketing territoriale, la gestione diretta di porti turistici, la gestione di spiagge, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, strutture e dimore storiche; la realizzazione di porti turistici, punti di approdo e di ormeggio e di altri servizi alla nautica ed alla balneazione. La realizzazione di servizi terrestri e marittimi nell'ambito del Comune di Portofino e della Provincia di Genova. La gestione di strutture e di servizi pubblici locali comunali in affidamento diretto. Essa potrà inoltre conseguire la titolarità di concessioni demaniali marittime e terrestri. La realizzazione e la gestione di pubblici esercizi, strutture ricettive e ricreative poste in beni o aree in concessione o affidati al Comune, eventualmente anche tramite affidamento a terzi della gestione. La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modificano sostanzialmente l'oggetto determinato dallo

statuto. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società. Alla società è precluso l'acquisto o la sottoscrizione di quote del proprio capitale, come anche accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle predette quote sociali. Alla società sono altresì precluse le attività secondo cui la vigente normativa in materia prevede, per il loro esercizio, una riserva di legge, in particolare la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria secondo la vigente normativa di cui al D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385, l'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, l'attività di intermediazione finanziaria di cui al Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58.”.

L'utilizzabilità del modello di società a capitale misto pubblico privato per la gestione di servizi pubblici è sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n° 267/2000, ribadito anche nel Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 – con la previsione che “nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione o gestione di un servizio pubblico, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”

Considerato l'oggetto sociale della Portofino Servizi Turistici S.r.l. e l'attività esercitata in concreto, che risulta limitata in via pressoché esclusiva al servizio di ormeggio imbarcazioni e attività connesse a beneficio dei cittadini utenti, si può ritenere che la società possa venire ricompresa nell'ambito dei soggetti che erogano servizi di “interesse generale” nell'ambito dei quali rientra la nozione di “interesse pubblico” che rappresenta una species rispetto al genus dei servizi di “interesse generale” e, quindi, del tutto rispondenti alle finalità istituzionali. A sostegno di tale tesi può essere citato quanto disposto dall'art. 2, comma 4, lett. b), della Legge 5 giugno 2003, n° 131, che richiama le cosiddette funzioni storicamente svolte dal Comune per delineare più compiutamente le funzioni proprie dell'ente locale in ossequio al principio di sussidiarietà, orizzontale e verticale consacrato nell'art. 117 della Costituzione;

Rapporti di servizio con l'ente

Il Comune di Portofino ha costituito nel 2005 – con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24.06.2005 – la società Portofino Servizi Turistici S.r.l. a totale partecipazione pubblica, della quale ha successivamente deciso la cessione del 51% – con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 21.01.2006 – a un socio privato individuato all'esito di procedura ristretta di evidenza pubblica nella Società Gestione Eventi S.r.l..

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2014	2013	2012
Attivo patrimoniale	626.169,00	785.518,00	809.347,00
Capitale sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Patrimonio netto	347.321,00	359.435,00	412.671,00
Debiti vs banche	61,00	62,00	57,00
Valore della produzione	1.554.575,00	1.381.800,00	1.517.389,00
Costi della produzione	1.302.305,00	1.091.129,00	1.458.640,00
<i>di cui costi del personale</i>	336.371,00	315.453,00	378.866,00
Saldo proventi e oneri finanziari	8.840,00	5.941,00	(1.060,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	29.087,00	(29.998,00)	203.821,00
Risultato di esercizio	187.886,00	146.763,00	222.805,00

La società ha 5 dipendenti; è amministrata da un consiglio di amministrazione nel quale è presente 1 rappresentante del Comune di Portofino.

Impatto criteri di razionalizzazione

Non si ritiene, al momento, di assumere provvedimenti in relazione alla sopra esposta situazione economico – patrimoniale. La società consegue utili di bilancio e con condizioni di solidità patrimoniale. L'Ente comunale procede al monitoraggio dell'andamento della società affinché l'attività prosegua in regime di pieno equilibrio gestionale. Le entrate sono congrue in relazione al canone corrisposto all'Ente.

1.3.2 S.T.L. Terre di Portofino srl

Il Comune di Portofino ha una partecipazione dell'1,66% nella "S.T.L. Terre di Portofino S.r.l.", C.F. e P.I. 01655890992, N° REA – C.C.I.A.A. 425673, in quanto il capitale sociale di €. 21.200,00 è suddiviso in 424 quote da 50 euro, delle quali il Comune – in base all'atto costitutivo che ha suddiviso i comuni partecipanti in 4 fasce – detiene 7 quote rientrando tra i comuni di fascia B;

Attività caratteristica

Il Comune di Portofino con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 24.09.2005 partecipa al Sistema Turistico Locale del Levante "S.T.L. Terre di Portofino S.r.l." sorto a seguito della legge nazionale n° 135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" che ha stabilito che gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovano i Sistemi Turistici Locali attraverso forme di concertazione con gli Enti funzionali, come le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito di contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,

ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

È importante rilevare, preliminarmente all'individuazione di possibili misure di razionalizzazione sulla partecipata, che eventuali operazioni che determinassero lo scioglimento della società prima dell'attuazione degli interventi operativi, sarebbero certamente forieri di contenziosi con il socio privato e determinerebbero ricadute economiche negative di rilevante impatto sul Comune.

Da evidenziare infine che, nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, è stato attestato che la partecipazione in oggetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2014	2013	2012
Attivo patrimoniale	299.168,00	296.334,00	324.082,00
Capitale sociale	21.950,00	21.950,00	21.950,00
Patrimonio netto	264.714,00	259.962,00	283.110,00
Debiti vs banche	0,00	0,00	0,00
Valore della produzione	64.812,00	93.798,00	42.595,00
Costi della produzione	62.733,00	84.700,00	42.497,00
<i>di cui costi del personale</i>	17.055,00	13.925,00	9.449,00
Saldo proventi e oneri finanziari	20,00	164,00	498,00
Saldo proventi e oneri straordinari	0,00	9.262,00	596,00
Risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00

La società ha 1 dipendente ; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 17 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Non si ritiene, al momento, di assumere provvedimenti in relazione alla sopra esposta situazione economico – patrimoniale.